

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 1950

(29^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione)

« Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099); e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvati dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, <i>relatore</i>	Pag. 396
ZOLI	399
PRESIDENTE	400
Rizzo Giambattista	400

RICCIO	Pag. 401
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	401
SANNA RANDACCIO	402

(Seguito della discussione)

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (N. 905) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	404 e <i>passim</i>
VARALDO	404
FERRARI	404 e <i>passim</i>
RICCIO	404 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista	404 e <i>passim</i>
GASPAROTTO	404
ASQUINI, <i>relatore</i>	406 e <i>passim</i>
CARBONI	407
FOCACCIA	407
VARALDO	409

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, Cerica, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Jannelli, Pezzini, Riccio, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano, Varaldo e Zoli.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Discussione dei disegni di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099); e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvati dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Poichè i due disegni di legge vertono sullo stesso argomento, propongo che essi sieno discussi contemporaneamente. Nessuno facendo osservazioni al riguardo, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, per consentire all'Amministrazione dei lavori pubblici un'azione meno lenta e per coordinare l'attività degli uffici decentrati, nel quadro del nuovo ordinamento regionale, è vivamente sentita e reclamata da ogni parte la necessità di aggiornare le disposizioni che regolano la gestione tecnica amministrativa delle opere pubbliche, sia dello Stato che degli Enti locali.

Si ritiene pertanto necessario innanzi tutto aumentare i limiti di competenza sia degli organi tecnici consultivi (ingegneri capi, ispettori generali del Genio civile, Comitati tecnici amministrativi, Consiglio superiore dei lavori pubblici, Consiglio di Stato) che dei Provveditori alle opere pubbliche e del Presidente del Magistrato alle acque.

Sono, infatti, molto bassi i limiti attualmente vigenti; conseguentemente molti progetti ed atti, che potrebbero essere convenientemente esaminati ed approvati dai Provveditori, debbono invece essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato ed approvati dal Ministero benchè si tratti di affari di limitata importanza dal punto di vista economico e di modesta rilevanza dal punto di vista tecnico.

Prendendo come base i limiti fissati per i Provveditorati e per il Consiglio di Stato nel 1925-26 e per gli organi tecnici del Genio civile (ingegneri capi, ispettori generali e Consiglio superiore dei lavori pubblici) nel 1943, sarebbe logico proporre un aumento nel rapporto da 1 a 50, che è quello medio risultante dal coefficiente di svalutazione monetaria. Per ragioni di coordinamento è, tuttavia, opportuno in qualche caso operare un adeguamento in misura minore.

I limiti che si propongono risultano dal seguente prospetto:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29ª RIUNIONE (15 novembre 1950)

ORGANI	Limiti massimi vigenti nell'anno in riferimento	Limiti che si propongono
		Lire
1. Provveditori alle opere pubbliche e Presidente del Magistrato alle acque (competenza ad approvare e ad assumere impegni)	Anno 1925, regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173: a) lavori in economia e trattativa, lire 1.500.000 b) licitazioni private, appalto concorso, lire 3.000.000 c) transazioni, lire 200.000 . . .	50.000.000 100.000.000 10.000.000
2. Comitati tecnici-amministrativi dei Provveditorati e del Magistrato alle acque (competenza a dar parere tecnico-amministrativi)	Anno 1925, regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173 Non era posto alcun limite, questo concerneva solo il Provveditore e il Presidente del Magistrato alle acque, come sopra indicato.	Gli stessi limiti degli organi attivi sopraindicati.
3. Ingegnere capo	Anno 1942, legge 18 ottobre 1942, n. 1460 Per approvazione di perizie sino a lire 200.000	10.000.000
4. Ispettore generale del Genio civile .	Anno 1942, legge 18 ottobre 1942, n. 1460: a) lavori a trattativa e in economia, lire 500.000 b) licitazioni private, aste pubbliche e appalto concorso, lire 1.000.000 c) transazioni, lire 100.000 . . .	25.000.000 50.000.000 5.000.000
5. Comitati di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici	Anno 1942, legge 18 ottobre 1942, n. 1460: a) trattative private ed economia, lire 1.000.000 b) licitazioni private, aste pubbliche ed appalto concorso, lire 2.000.000 c) transazioni, lire 300.000 . . .	50.000.000 100.000.000 10.000.000
6. Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici	Anno 1942, legge 18 ottobre 1942, n. 1460: a) trattative private ed economia: più di lire 1.000.000 b) licitazioni private, aste pubbliche ed appalto concorso: più di lire 2.000.000 c) transazioni: più di lire 300.000	più di 50.000.000 100.000.000 10.000.000

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29ª RIUNIONE (15 novembre 1950)

Per quanto riguarda i pareri del Consiglio di Stato, si ritiene che i limiti ora vigenti, in base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, debbono essere aumentati per necessità di coordinamento, fino all'ammontare dei limiti fissati per le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mantenendo, perciò, fermo il criterio, adottato con il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, che il parere del Consiglio di Stato debba essere richiesto solo quando è prescritto anche il parere delle Sezioni del Consiglio superiore. Conseguentemente i limiti del Consiglio di Stato dovrebbero essere i seguenti:

a) per lavori da appaltare a trattativa privata o da eseguire in economia, oltre lire 50.000.000;

b) per lavori da appaltare ad asta pubblica, licitazioni private ed appalto concorso: oltre lire 100.000.000;

c) per transazioni: oltre lire 10.000.000.

Anteriormente al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, vigevano per il Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda la competenza del Consiglio di Stato, i limiti fissati con regio decreto 7 maggio 1925, n. 646 (lire 300.000 e lire 500.000), aumentati con carattere di generalità di venti volte con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, col quale vennero aumentati tutti i limiti stabiliti dalla Contabilità generale dello Stato e da leggi contabili speciali. Devesi, però, tener presente che tutti gli atti per i lavori che rientrano nella competenza dei Provveditori non sono sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, per cui l'aumento proposto interesserà solo gli atti di competenza del Ministero.

Gli aumenti di competenza che si propongono sono pregiudiziali a qualsiasi altra riforma, se si vogliono attenuare i ritardi, evitare le lentezze e gran parte di tutti gli altri inconvenienti che giustamente si addebitano all'Amministrazione da Enti e da privati cittadini. È noto che per queste ragioni, ossia per la necessità di accelerare il ritmo delle attività del Paese, il Governo è stato indotto a sottoporre all'approvazione del Parlamento provvedimenti che, in un certo senso, ledono il prestigio dell'Amministrazione stessa, la cui azione, d'altra parte, è regolata da norme che essa necessariamente deve seguire senza

di che la Corte dei conti non darebbe corso ad alcun provvedimento amministrativo.

Occorre, poi, regolare l'intervento dei Provveditori alle opere pubbliche nella istruttoria e nella gestione delle opere pubbliche degli Enti locali, siano o no ammessi a fruire dei contributi statali, sembrando necessario che i Provveditorati seguano tutte le opere — sia dello Stato che degli Enti locali — che si eseguono nell'ambito della loro circoscrizione.

A tale scopo sembra necessario che:

a) ogni Provveditorato debba compilare il piano generale delle opere pubbliche, di interesse degli Enti locali della Regione, che possano fruire, in base alle leggi vigenti, di contributi statali, graduandone obiettivamente l'urgenza e la necessità in relazione alla natura dell'opera in se stessa, tenendo conto sia delle opere di nuovo impianto, sia di quelle già iniziate e che occorre completare;

b) ogni Provveditorato, come annualmente deve presentare al Ministero nel mese di settembre il programma dei lavori di conto dello Stato che intende attuare nell'esercizio successivo (articolo 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37), così pure dovrebbe presentare il programma dei lavori di interesse degli Enti locali cui concedere i contributi relativi; s'intende che, con disposizione interna, si dovrebbe poi disporre che gli Enti locali debbano far pervenire le domande, intese ad ottenere i contributi statali, ai Provveditorati affinché questi ne tengano conto nella formulazione del programma;

c) il Ministero, approvato il programma di cui al punto b), ne dovrebbe dare comunicazione ai Provveditorati, affinché questi richiedano i progetti esecutivi agli Enti interessati e li facciano esaminare dai competenti organi, che dovrebbero essere: l'ingegnere capo, l'ispettore generale del Genio civile, ovvero il Comitato tecnico-amministrativo, dovendosi escludere in ogni caso che i progetti in questione, se siano di importo non superiore a lire 100 milioni, siano portati all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti di importo superiore a 100 milioni dovrebbero essere inviati immediatamente dai Provveditorati al Ministero, per l'esame del Consiglio superiore, senza alcun esame preventivo di merito da parte del Comitato tecnico-ammi-

nistrativo; il Consiglio superiore chiederà poi, durante detto esame, ai Provveditorati i chiarimenti che fossero ritenuti eventualmente necessari. Tale criterio dovrebbe essere sancito anche per i lavori degli Enti predetti che siano eseguiti senza contributo statale, modificando perciò implicitamente anche le disposizioni della legge comunale e provinciale e di quella speciale per Roma, ora vigenti, che fissano limiti e seguono criteri diversi.

Con ciò verrebbe potenziata l'azione di decentramento dei Provveditorati che avrebbero modo di seguire tutte le opere pubbliche che si eseguono nella Regione sia dello Stato che degli Enti locali, con o senza contributo statale, e nello stesso tempo verrebbe alleggerita l'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il che in definitiva servirebbe ad accelerare e rendere più efficienti le istruttorie tecnico-amministrative per quei progetti e quegli atti che, per l'importanza economica e tecnica, debbono essere esaminati da tale Consesso, preparando così anche la possibilità di una più vasta riforma di questo che lo adegui meglio alle nuove necessità.

Da un recente rilevamento è risultato che il Consiglio superiore si occupa per l'80 per cento di progetti di importo inferiore a lire 100 milioni e quindi normalmente di assai scarsa importanza, almeno nei riguardi nazionali.

È necessario anche modificare le disposizioni sull'approvazione dei progetti, per far sì che, quando i progetti generali e quelli di massima siano stati approvati dal Ministero, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si possa delegare ai Provveditorati, previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, l'approvazione dei progetti esecutivi di stralcio, che siano tecnicamente corrispondenti a quelli generali o di massima.

Occorre, infine, modificare le disposizioni sui Provveditorati — oltre che per l'aumento dei limiti di competenza — per stabilire che, qualora un progetto approvato dal Provveditore, in seguito ad aggiornamento dei prezzi, senza alcuna modifica tecnica, venga a superare la competenza del Provveditore e del Comitato tecnico-amministrativo, non sia necessario, ai fini della congruità dei nuovi prezzi, il parere del Consiglio superiore dei

lavori pubblici e che non venga meno la competenza amministrativa del Provveditorato ad approvare il progetto aggiornato e ad assumere l'impegno di spesa relativo, stabilendo inoltre che sia sufficiente il parere dell'Ispettorato generale del Genio civile, circa la misura dell'aggiornamento.

Onorevoli colleghi, è in base ai criteri su esposti che saranno proposti gli emendamenti del caso ai decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37; 25 luglio 1947, n. 937 e 17 aprile 1948, n. 777, che si trovano all'esame per ratifica da parte di questa onorevole Commissione. Con l'occasione, si propone di apportare alcune altre modifiche formali ai citati provvedimenti, per tenere soprattutto conto di precetti costituzionali o di leggi generali successive.

Confido che vorrete approvare gli emendamenti che saranno proposti in base ai criteri già esposti: gli emendamenti in questione, infatti, agevoleranno l'attività che l'Amministrazione dei lavori pubblici è chiamata a svolgere.

ZOLI. Io ho la impressione che ci troviamo di fronte al caso più macroscopico che si sia presentato alla Commissione. Qui, come è apparso dalla relazione, noi non ci occupiamo affatto dei decreti legislativi e che dovremmo ratificare, ma li mettiamo da parte e traiamo occasione per sovvertire completamente tutto quello che è l'ordinamento attuale in materia. Ho sentito persino accennare che si vuole modificare la legge comunale e provinciale! Ebbene, se noi proseguiamo su questa strada di vera e propria azione legislativa di rinnovo, non so dove andremo a finire.

Io pertanto elevo la mia solita protesta contro questo sistema, dichiarando che solo per questa ragione io voterò contro tutti gli emendamenti presentati ai disegni di legge in discussione.

I decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, sono stati ratificati dalla Camera dei deputati senza modifiche e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è stato ratificato soltanto con alcune modifiche. Ebbene, noi ci accingiamo a modificare questi decreti legislativi completamente, il che può e deve essere fatto in una forma completamente diversa, attraverso la presentazione di un

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29^a RIUNIONE (15 novembre 1950)

nuovo disegno di legge sul quale dovranno deliberare quelle che sono le Commissioni competenti, perchè, quando, ad esempio, si incide anche sulla legge della contabilità generale dello Stato, non vedo perchè la Commissione di finanze e tesoro su tale materia non debba esprimere la sua opinione.

Oggi, ripeto, noi siamo di fronte al caso più macroscopico, perchè si inserisce non una modificazione di tecnica legislativa ai disegni di legge in discussione, ma sono presentati addirittura disegni di legge *ex novo*, per cui, a mio avviso, si vengono a violare quelli che sono i limiti della competenza della Commissione. La competenza affidata dalla Presidenza del Senato a questa Commissione è quella di ratificare i decreti legislativi emanati nel periodo della Costituente: la Commissione può introdurre tutt'al più modifiche parziali nei decreti legislativi, ma non può sostituire un disegno di legge completamente nuovo in luogo del precedente.

Per questi motivi propongo che la Commissione proceda esclusivamente alla ratifica, senza tener conto dei vari emendamenti, i quali, se non ho male compreso da ciò che ha detto il relatore, in sostanza costituiscono veri e propri disegni di legge sostitutivi di quelli in discussione.

PRESIDENTE. Senatore Zoli, mentre nella prima parte del suo intervento lei ha elevato protesta per la procedura a suo avviso irregolare, adottata dalla Commissione, nella conclusione del suo stesso intervento ha invece accennato alla proposta di ratificare *sic et simpliciter* i decreti legislativi in esame. Desidererei pertanto sapere se lei ha intenzione di insistere in questa sua proposta. Qualora invece lei volesse limitarsi ad una semplice protesta, debbo farle presente che le Commissioni speciali di ratifica dei decreti legislativi, tanto della Camera dei deputati che del Senato, sono pienamente competenti ad apportare modificazioni ai decreti legislativi sottoposti al loro esame.

ZOLI. Non insisto per ora nella mia proposta, ma chiedo in via preliminare che gli emendamenti che si propongono ci vengano distribuiti.

PRESIDENTE. Lei, senatore Zoli, ha prevenuto, con le sue ultime parole, quello che era

già nel mio pensiero. Infatti io intendevo comunicare alla Commissione che nella odierna riunione avrà luogo soltanto la discussione generale dei disegni di legge in esame e che pertanto gli emendamenti, dopo essere stati preventivamente stampati e distribuiti agli onorevoli componenti la Commissione, saranno discussi in una prossima riunione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non sono disposto ad accogliere tesi eccessive sui nostri poteri, tanto più che penso che la Commissione deve sentire essa stessa il dovere di autodisciplinarsi ed autolimitarsi. Tuttavia, in relazione con quanto ha detto poco fa il relatore, senatore Focaccia, sono convinto che quello che egli ci ha proposto rientri perfettamente in quella nostra competenza di ratificare con emendamenti, la quale è stata il presupposto di tutto il nostro lavoro precedente. Infatti, in sostanza, il relatore, senatore Focaccia, ci ha proposto due ordini generali di modifiche: il primo consiste in un adeguamento al mutato poter e di acquisto della moneta, adeguamento che era già cominciato con i decreti legislativi che noi stiamo ora esaminando e che si tratta di portare ad ulteriori conseguenze in relazione con quello che è l'effettivo attuale potere di acquisto della moneta.

Il secondo (non mi soffermo sugli emendamenti particolari che esamineremo in seguito) consiste in una proposta di coordinare le attività nel campo dei lavori pubblici, di coordinare non soltanto i lavori pubblici dello Stato ma con essi anche i lavori pubblici degli Enti locali, ed in particolare quelle opere pubbliche che gli Enti locali intendono fare col contributo dello Stato. Su questo ultimo punto io sono perfettamente d'accordo, perchè ritengo che, se lo Stato contribuisce all'esecuzione dei lavori pubblici degli Enti locali, avrà pure il diritto, attraverso i propri organi, e cioè in questo caso attraverso i Provveditorati alle opere pubbliche, di accertare la convenienza e di stabilire un ordine di precedenza dei lavori medesimi. In sostanza, ciò servirebbe per arrivare più facilmente e più razionalmente alla concessione dei detti contributi, contrariamente al modo, diciamo pure, un poco caotico, che è quello attuale, con cui sono stati concessi e che non ha prodotto troppo dannose conseguenze solo per l'alto senso di responsabilità

e per la conoscenza particolare dei problemi dei titolari dei dicasteri interessati, e in particolar modo di quello dei lavori pubblici.

Non sarei, invece, d'accordo nello stabilire in questa sede l'obbligo del coordinamento d'ogni altro lavoro pubblico degli Enti locali perchè con ciò noi in sostanza verremmo a modificare la legge comunale e provinciale prima che il problema sia affrontato *in toto*, intaccando notevolmente l'autonomia degli Enti locali stessi. Non posso insomma accettare il principio che il Provveditorato alle opere pubbliche pianifichi i lavori pubblici della Regione, intesi in senso unitario, cioè comprendenti anche tutti i lavori pubblici di qualsiasi Ente locale.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è esatto questo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Nella relazione del senatore Focaccia si è allora detto di più di quel che non sia nel pensiero del Governo.

Con queste osservazioni, e dando atto che oggi noi abbiamo la possibilità di discutere gli emendamenti, non solo nei confronti dell'onorevole Sottosegretario (che è sempre intervenuto alle nostre discussioni) ma anche nei confronti dello stesso Ministro responsabile, ritengo che la Commissione possa e debba passare al loro esame.

RICCIO. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Rizzo Giambattista e respingo una pregiudiziale di indole generale del genere di quella accennata dal senatore Zoli, la quale implicherebbe, se dovesse essere presa in considerazione, il riesame di tutta la questione generale riguardante i poteri della nostra Commissione, cosa che non potremmo mai fare in questa sede, ma previ accordi con l'altro ramo del Parlamento e previa modifica, direi così, dell'investitura che ha avuto la nostra Commissione stessa.

Confido, quindi, che noi si proceda come abbiamo proceduto fino ad oggi, cioè con ampia libertà, nella discussione dei vari emendamenti che saranno proposti.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. A considerare gli emendamenti che saranno proposti in base ai criteri già accennati dal relatore si deve rilevare che la Commissione approvandoli seguirebbe una linea coerente e logica rispetto ai voti formulati recentemente in sede di discus-

sione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Nel corso di tale dibattito è stato, infatti, notato da tutti i settori e da tutti gli oratori che la procedura relativa all'esecuzione dei lavori pubblici è lenta e che le leggi successive alla emanazione dei decreti legislativi sottoposti alla vostra ratifica hanno aggravato attraverso un'accentuata centralizzazione la procedura già di per se stessa pesante. Come ha osservato il relatore, senatore Focaccia, per rideterminare un decentramento funzionale, bisogna anzitutto adeguare i valori alla sopravvenuta svalutazione della lira; occorre, inoltre, far sì che gli organi periferici possano agire con snellezza e responsabilità propria, evitando lunghi e spesse volte inutili giri da un ufficio all'altro delle pratiche relative all'esecuzione dei vari provvedimenti da prendersi.

Tutti avvertiamo questa necessità e se avendone l'occasione noi non lo facessimo, saremmo veramente responsabili del ritardo con cui si attuano provvedimenti da tutti reclamati con urgenza e concernenti opere di interesse nazionale e locale.

Preoccupandomi di questa realtà e seguendo l'unanime desiderio espresso dal Senato per primo, e riaffermato poi dalla Camera dei deputati, ho condiviso il parere del relatore di cogliere questa occasione per introdurre nei decreti legislativi sottoposti al vostro esame opportune modifiche, il che mentre ci esime dal presentare una legge nuova, la cui approvazione non potrebbe essere molto sollecita, ci mette in condizione di migliorare il funzionamento degli organi decentrati, di alleggerire gli organi centrali, facendo meglio funzionare l'apparato burocratico del Ministero dei lavori pubblici.

La preoccupazione della semplificazione dei servizi è tanto più sentita in questo momento, in quanto, come sapete, le leggi Tupini rischiano di arenarsi per gli intralci frapposti dalla troppo complessa procedura. Perfino i progetti più modesti, per spese dell'ammontare di pochi milioni, debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e successivamente debbono essere seguiti nell'attuazione dagli organi centrali del Ministero.

Se, come spero, potrà essere prossimamente approvato un nuovo progetto di legge per il completamento almeno di parte delle opere

iniziate con i fondi a sollievo della disoccupazione e non terminate, allora sarà necessario ancora di più il funzionamento decentrato degli uffici con una più larga competenza del Genio civile, degli Ispettorati e dei Provveditorari.

Comunque mi chiedo se nel frattempo non sia opportuno venire incontro alle attese del Paese, che desidera che la politica dei lavori pubblici si svolga celere e spedita.

Mi sembra, inoltre che, apportando ai presenti decreti legislativi le modifiche che saranno proposte, non si esca da quella che è stata la procedura fin qui adottata dalla Commissione e che non si oltrepassino i limiti della sua competenza. Anche per altri decreti legislativi sottoposti a ratifica di questa Commissione sono stati adottati emendamenti di natura più radicale. Questo dovevo dire perchè la Commissione possa decidere con la coscienza di fare opera veramente utile e pratica. Comunque, se fosse necessario modificare qualche emendamento, noi siamo qua a discutere per trovare la soluzione migliore del problema già da me accennato, il conseguimento, cioè, della massima funzionalità degli uffici, senza che per questo debba essere intaccata alcuna legge fondamentale. A questo proposito, riferendomi a quanto or ora ha osservato il senatore Rizzo Giambattista, faccio presente che, quando si parla di Enti locali, ci si richiama solo alle opere che usufruiscono del contributo dello Stato, essendo chiaro che per il resto non s'intende portare alcuna innovazione che diminuisca l'autonomia degli Enti locali stessi.

SANNA RANDACCIO. Superata la pregiudiziale, posta dal senatore Zoli e che egli stesso, sotto il profilo di una questione di principio, ha in un certo senso accantonata, poichè si è limitato a chiedere l'esame preliminare degli emendamenti, mi pare che le spiegazioni del Ministro dei lavori pubblici siano decisive per dimostrare che non si tratta di un caso « macroscopico » tale da indurci ad abbandonare la prassi fin qui seguita, ma che si tratti invece di un caso macroscopico per continuare in tale prassi. Se si vuole fare riferimento alla questione di principio ed affermare che esula dalla nostra specifica competenza la possibilità di introdurre profonde innovazioni in quelle materie che formano oggetto dei decreti legisla-

tivi sottoposti alla nostra ratifica, si pone evidentemente una questione di carattere generale che tuttavia non può essere esaminata in questa sede; se invece si riconosce che questo problema deve essere per il momento accantonato e non può essere oggi risolto, io penso che le spiegazioni dell'onorevole Ministro siano tali da persuadere che, salvo l'esame specifico degli emendamenti che saranno via via proposti, il provvedimento debba senz'altro essere discusso e approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Se non si fanno osservazioni, la discussione degli articoli è rinviata alla prossima riunione, prima della quale saranno stampati e distribuiti gli emendamenti ai provvedimenti in esame.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (N. 905) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali ».

Come i colleghi ricorderanno nella riunione del 28 ottobre il senatore Asquini ha riferito ampiamente sul disegno di legge in discussione. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge stesso. Do pertanto lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato senza modificazioni.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29ª RIUNIONE (15 novembre 1950)

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 15. — La disposizione di cui alla lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici ».

Art. 19. — La disposizione di cui alla lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede ».

Art. 32. — Le disposizioni di cui alla lettera *a*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:

1° per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

2° per il personale amministrativo di gruppo *A* e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per il corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3° per il personale amministrativo di gruppo *B* sulle seguenti materie: *a*) nozioni di diritto privato e amministrativo; *b*) nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; *c*) nozioni di contabilità generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti sa-

ranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente articolo 29 ».

Art. 34. — Si aggiunge il seguente comma:

« Le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici della azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Art. 36. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze della A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella *E* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella *F* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresses le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.

« Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile; per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395 ».

Art. 40. — Le disposizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29ª RIUNIONE (15 novembre 1950)

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo articolo 47 ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame. Ne do nuovamente lettura: « Il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato senza modificazioni ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della parte dell'articolo unico del disegno di legge in discussione che si riferisce alla ratifica, avvenuta con modificazioni da parte della Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

All'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo anzidetto, il senatore Rizzo Giambattista propone il seguente emendamento:

Art. 1. — Tra la lettera c) e la lettera d), che diventa e), è inserita la seguente:

« d) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di accettare l'emendamento. Desidero chiarire che la disposizione che si propone di inserire all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, esisteva già nel decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, di cui la Commissione ha testè approvato la ratifica. La norma scomparve per una semplice dimenticanza quando fu redatto il testo del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per cui, approvando l'emendamento in discussione, non si farebbe altro che riprodurre la dizione della lettera d) dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38.

VARALDO. Desidererei sapere in quali forme dovrebbe concretarsi, secondo l'emendamento proposto, il controllo da parte dell'A.N.A.S. sull'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato.

FERRARI. Mi associo a quanto ha testè detto il senatore Varaldo.

RICCIO. Anch'io rivolgo al Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici la stessa domanda fatta dal senatore Varaldo. Infatti le parole « controllare l'esercizio » potrebbero essere interpretate in un senso troppo lato, potrebbero, cioè, indurre l'A.N.A.S. a ritenersi autorizzata ad estendere il suo controllo anche nel campo puramente amministrativo delle ditte concessionarie delle autostrade non statali. Si entrerebbe, così, in una sfera estranea alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, di competenza se mai del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio rilevare che l'emendamento da me proposto si ricollega a quel controllo che ai fini pubblici viene normalmente esercitato dallo Stato e che, per quanto riguarda le autostrade non appartenenti allo Stato, dovrebbe essere attribuito alla A.N.A.S. Non vedo in qual modo l'emendamento in questione possa incidere sul regolamento dei rapporti tra quei privati che abbiano costruito o che comunque gestiscano autostrade non appartenenti allo Stato e lo Stato stesso nei suoi poteri pubblici di controllo.

Per quanto poi attiene al modo concreto con il quale dovrebbe svolgersi il controllo sull'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato, occorre naturalmente riferirsi alle vigenti leggi in materia.

GASPAROTTO. Il controllo in parola dovrebbe estendersi anche alla applicazione delle sanzioni penali? Desidererei avere qualche chiarimento in proposito.

RICCIO. Desidererei meglio chiarire quanto or ora ho detto. Ho già accennato che la norma contenuta nell'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista potrebbe essere intesa nel senso di autorizzare l'A.N.A.S. a controllare anche l'amministrazione delle ditte esercenti le autostrade private, mentre, a mio avviso, il controllo da parte dell'A.N.A.S. dovrebbe avere un carattere puramente tecnico, dovrebbe, cioè, essere limitato soltanto a ciò che attiene al buon andamento delle autostrade private stesse, così come l'Ispettorato per la motorizzazione vigila sul buon andamento delle autolinee in concessione. Ciò

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29ª RIUNIONE (15 novembre 1950)

considerato, propongo una diversa formulazione dell'emendamento in esame, e cioè la seguente:

« d) vigilare sull'esatta esecuzione delle norme che regolano l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato ».

FERRARI. Le autostrade non appartenenti allo Stato sono certamente gestite da varie aziende e ditte attraverso una concessione o un contratto. Ora, io ritengo — e su questo punto desidererei avere una conferma da parte del rappresentante del Governo — che appunto ai contratti di concessione debba intendersi riferito il controllo proposto dal senatore Rizzo Giambattista. In altri termini, lo Stato per la concessione delle autostrade non appartenenti allo Stato stesso fissa le condizioni di tale concessione in un disciplinare, cioè, in un contratto, in cui vengono stabilite le clausole precise, di carattere tecnico e amministrativo, nonché tutte le altre eventuali clausole pertinenti, come ad esempio, quelle relative alla materia alla quale ha fatto cenno il senatore Gasparotto. Ora, evidentemente lo Stato dovrà esercitare il necessario controllo perchè tutte queste clausole siano sempre osservate, tanto più che esse mirano a garantire la incolumità delle persone e la sicurezza del trasporto delle merci, e quindi in definitiva il normale traffico sulle autostrade private. In questo senso ritengo che debba interpretarsi la norma proposta. Ad ogni modo, il rappresentante del Governo potrà confermare e meglio precisare quanto io ho detto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il senatore Ferrari ha detto in gran parte quello che intendo dire io stesso. Se dobbiamo entrare, come in un primo momento ritenevo che non si dovesse fare, nella questione di fondo, osservo che, trattandosi di concessioni, evidentemente v'è già una disciplina legislativa in materia, come già, ad esempio, esiste una disciplina legislativa per la concessione di autolinee. Vi è poi un atto amministrativo particolare, cioè un disciplinare, il quale, costituendo la base dei rapporti tra concessionario e pubblica Amministrazione, consacra quelli che sono i doveri del concessionario stesso. Di qui la necessità di un controllo dello Stato sull'esercizio delle autostrade private. Ciò considerato, ritengo che l'emendamento da me proposto sia pertinente

al caso in esame e per questo dichiaro di insistere sull'emendamento stesso.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Penso che quei chiarimenti che io avrei dovuto fornire alla Commissione siano stati già dati sostanzialmente dai senatori Ferrari e Rizzo Giambattista. Si tratta infatti, con l'emendamento in esame, di attribuire ad un organo piuttosto che ad un altro funzioni di controllo che già sono specificate negli atti di concessione e negli allegati disciplinari. È evidente che quando lo Stato dà l'autorizzazione per la costruzione di una autostrada, spesso contribuendo anche alla spesa, le condizioni di tale autorizzazione vengono consacrate in un atto di concessione ed in una convenzione che reca in allegato un disciplinare, in cui sono stabiliti gli obblighi reciproci dello Stato e del concessionario. Il problema si riduce a determinare in sostanza quale organo dello Stato sia competente o debba essere incaricato del controllo sull'osservanza da parte del concessionario degli obblighi che esso ha contratto attraverso la concessione. A questo proposito debbo dire che io insisto perchè venga mantenuta nell'emendamento la parola « controllo », dato che con la parola « vigilare », di cui alla nuova formulazione proposta dal senatore Riccio, mi pare che si diminuisca di molto la portata dell'intervento da parte dell'Amministrazione pubblica. L'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista non incide in alcun modo sull'ordinamento vigente, nè introduce alcuna innovazione per quanto riguarda i rapporti attuali tra i concessionari e lo Stato. Del resto, come ho già accennato, il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, già attribuiva all'A.N.A.S. la funzione di controllo sull'esercizio dell'autostrade non appartenenti allo Stato e solo per mera dimenticanza la dizione contenuta nell'articolo 1 di questo decreto legislativo non fu riprodotta nell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Tale omissione ha apportato solo a questa conseguenza, che in questo periodo, anzichè dalla A.N.A.S., questa funzione di controllo è stata esercitata dalla direzione generale della viabilità presso il Ministero dei lavori pubblici. Con l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista ci si limiterebbe dunque soltanto a ripristinare lo stato di cose preesistente

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29ª RIUNIONE (15 novembre 1950)

all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

ASQUINI, *relatore*. La norma di cui all'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista figurava nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, ma è stata soppressa nell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547: l'esperienza, quindi, ha dovuto suggerire l'opportunità di questa soppressione. Inoltre l'A.N.A.S. è competente in materia di strade statali e quindi, a mio avviso, non è competente in materia di autostrade private

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio notare al relatore, senatore Asquini, che nell'articolo 13, lettera h), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è detto che i compartimenti regionali per la viabilità « controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato e la circolazione su di esse ». Pertanto, come ho già detto, la norma di cui all'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista, che già figurava nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, non è stata riprodotta nell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per pura dimenticanza.

RICCIO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista all'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, vale a dire:

Art. 1. — Tra la lettera c) e la lettera d), che diventa e), è inserita la seguente:

« d) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 12, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il relatore, senatore Asquini, propone di sopprimere il secondo comma.

Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei compartimenti regionali per la viabilità statale sono indicate nella

annessa tabella B vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Esse possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilità, sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

ASQUINI, *relatore*. Propongo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, perchè esso contiene una delega non conforme all'articolo 76 della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Asquini, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 12, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Questo articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati che ha sostituito alla disposizione di cui alla lettera d) la seguente:

« d) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici ».

Do ora lettura del testo dell'articolo 15, risultante dalla modificazione anzidetta approvata dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

b) dal direttore generale;

c) dal direttore del servizio amministrativo;

d) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici;

e) dal direttore capo di ragioneria;

f) da due consiglieri di Stato;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29^a RIUNIONE (15 novembre 1950)

g) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

h) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dell'interno;

i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

l) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

m) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della difesa;

n) dal funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

o) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

p) da un rappresentante dell'Automobil Club Italiano;

q) da un rappresentante del Touring Club Italiano.

r) da un tecnico docente nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

s) da un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo che del Consiglio di amministrazione faccia parte anche il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici. A tal fine presento il seguente emendamento:

all'articolo 15, dopo la lettera a) aggiungere: « b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici ». Qualora il mio emendamento sarà approvato, dovrà avvenire, naturalmente, uno spostamento nell'indicazione delle varie lettere di cui all'articolo anzidetto.

FERRARI. L'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista mi sembra logico anche perchè nell'articolo successivo è detto: « In caso di assenza o di impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato il Consiglio è presieduto... ecc ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, aggiungere, cioè, dopo la lettera a) una lettera b)

del seguente tenore: « del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici ».

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nello stesso articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, v'è ora da esaminare la lettera d), diventata lettera e) dopo l'emendamento testè approvato dal senatore Rizzo Giambattista, la cui disposizione dalla Camera dei deputati è stata sostituita dalla seguente: « dal Capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettorici generali tecnici ».

ASQUINI, relatore. Con tale modifica si coordina la dizione dell'articolo 15 con altre disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, evitando una omissione causata dal fatto che il capo del servizio tecnico centrale e gli ispettori generali tecnici hanno lo stesso grado quinto.

RICCIO. Vorrei fare una osservazione di indole generale in merito all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. In varie lettere di quest'articolo si parla di funzionari in rappresentanza di vari Ministeri presso il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. Ora questo distogliere i funzionari dello Stato dai loro compiti ordinari per portarli in seno a consigli di amministrazione di società o aziende nelle quali lo Stato è direttamente più o meno interessato, è cosa che non mi convince. In ogni modo non so se l'A.N.A.S., essendo un'emanazione dell'amministrazione statale, abbia più bisogno di altre società di questa partecipazione, in seno al suo Consiglio d'amministrazione, di funzionari statali.

CARBONI. Non sono dallo stesso parere espresso dal senatore Riccio perchè l'A.N.A.S., pure avendo una sua data caratteristica, una sua particolare autonomia, è da considerarsi un organo dello Stato che esercita funzioni di Stato. Ciò comporta che lo Stato debba essere presente nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. attraverso la partecipazione di un certo numero di suoi funzionari.

FOCACCIA. Sono d'accordo con il senatore Riccio: nel Consiglio di amministrazione della A.N.A.S. occorre, sì, che intervengano funzionari dello Stato, ma in numero limitato. Per rendere più snelle e più attive le aziende autonome dello Stato bisogna che esse si ser-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29^a RIUNIONE (15 novembre 1950)

vano di elementi freschi e preparati: tali elementi si trovano meglio tra i liberi professionisti. Perchè, dunque, le aziende autonome dello Stato possano funzionare in maniera sempre più vicina a quella delle aziende industriali, occorre che il numero dei funzionari dello Stato nelle stesse aziende autonome sia il più possibilmente ridotto.

RICCIO: Propongo di sostituire le parole « un rappresentante » alle parole « un funzionario in rappresentanza », nelle varie lettere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nelle quali figura la espressione anzidetta.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio presente che là dove si parla di « funzionari in rappresentanza » dei vari Ministeri, non si tratta di rappresentanza ma di designazione. Sarebbe opportuno pertanto sostituire in tutte le lettere dell'articolo 15, in cui si parla di funzionari in rappresentanza di dati ministeri o di rappresentanti di dati enti, all'espressione anzidette le parole « designatoda ».

PRESIDENTE. Le proposte dei senatori Riccio e Rizzo Giambattista saranno tenute presenti quando esamineremo le lettere dell'articolo 15 a cui si riferiscono. Per ora noi stiamo esaminando la lettera *d*) nel testo approvato dalla Camera dei deputati, diventata *e*) dopo l'emendamento testè approvato del senatore Rizzo Giambattista.

FERRARI. La procedura proposta dall'onorevole Presidente di discutere l'articolo 15 lettera per lettera non ci permette di esaminare l'articolo 15 stesso nel suo complesso e di vedere in tal modo quali eventuali modifiche si possono apportare e se si può accettare o meno l'emendamento apportato alla lettera *d*), ora lettera *e*), dalla Camera dei deputati.

Comunque, per quel che riguarda questo emendamento propongo di sopprimere le parole « e degli ispettori generali tecnici » perchè ritengo necessaria in questo caso la sola partecipazione del capo del servizio tecnico centrale. E poichè sono favorevole a che si stabilisca, naturalmente fin dove è possibile, senza, quindi, esagerare, un maggior contributo, in seno al Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., di persone non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, propongo che il numero dei Consiglieri di Stato, di cui alla lettera, *f*) di-

ventata *g*), da due sia ridotto ad uno e il numero degli esperti in materia stradale di cui alla lettera *s*), diventata lettera *t*), da uno sia elevato a tre.

RICCIO. Insisto nei miei emendamenti e dichiaro di essere favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Ferrari.

ASQUINI, relatore. Aderisco agli emendamenti proposti dal senatore Ferrari.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dichiaro di essere contrario alla proposta, fatta dal senatore Ferrari, di sopprimere nella lettera *d*), diventata *e*), le parole « e degli ispettori generali tecnici ». Gli ispettori generali tecnici che, bisogna tener presente, sono tre soltanto, hanno sempre fatto parte del Consiglio di amministrazione della A.N.A.S. La modifica apportata dalla Camera dei deputati alla lettera *d*), ora lettera *e*), dell'articolo 15 serve soltanto a colmare una lacuna, in quanto, mentre prima era contemplata al Consiglio di amministrazione la partecipazione degli ispettori generali tecnici, non vi era contemplata quella del Capo del servizio tecnico centrale che evidentemente ha molto più peso di quella degli ispettori generali tecnici.

D'altra parte debbo dire che, da un punto di vista strettamente pratico, la presenza degli ispettori generali tecnici nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. è assolutamente necessaria, perchè quasi sempre sono i tre ispettori generali a far da relatori su tutti o quasi tutti i progetti, trattandosi in prevalenza di questioni strettamente tecniche.

Non bisogna dimenticare che il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. è praticamente un po' il surrogato del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto attiene all'esame ed all'approvazione tecnica dei progetti. E siccome praticamente gli argomenti in discussione al Consiglio di amministrazione per la massima parte sono argomenti tecnici, la presenza degli ispettori generali tecnici al Consiglio di amministrazione stesso non solo è essenziale, ma è indispensabile, e pertanto stabilire che essi non vi dovrebbero più far parte, secondo l'emendamento proposto dal senatore Ferrari, significherebbe arrecare un grave danno alla funzionalità di questo organo.

Si tenga inoltre presente che gli ispettori generali tecnici fanno parte anche del Comi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29ª RIUNIONE (15 novembre 1950)

tato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, cioè di un organo più ristretto e snello, e questo sta a provare che la loro presenza è anche necessaria nel Comitato.

Per queste considerazioni pregherei il senatore Ferrari di non insistere nella sua proposta di emendamento alla lettera *d*), diventata *e*), dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ferrari se insiste nel suo emendamento alla lettera *d*), diventata *e*), dell'articolo 15.

FERRARI. Non ho difficoltà a ritirarlo, a condizione però che si tenga presente il mio intendimento che è quello di vivificare il Consiglio di amministrazione della A.N.A.S. con forze nuove che giungano dall'esterno. A tale proposito ho presentato altre proposte di emendamenti all'articolo 15, e cioè che il numero dei Consiglieri di Stato, di cui alla lettera *t*), diventata *g*), da due sia ridotto ad uno e il numero degli esperti in materia stradale, di cui alla lettera *s*), diventata *t*), da uno sia elevato a tre.

RIZZO GIAMBATTISTA. Nella tabella *C* del gruppo A, annessa al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il capo del servizio tecnico centrale, funzionario di grado V, ha una diversa qualifica, cioè quella di direttore dei servizi tecnici.

Sarebbe bene pertanto che nella disposizione della lettera *d*), diventata *e*), alle parole « dal capo del servizio tecnico centrale » fossero sostituite le altre « dal direttore dei servizi tecnici ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con quanto ha ora proposto il senatore Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la lettera *d*), diventata lettera *e*) dopo l'approvazione già avvenuta di una lettera aggiuntiva proposta dal senatore Rizzo Giambattista, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nella seguente nuova formulazione proposta dallo stesso senatore Rizzo Giambattista: « *e*) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici ».

RICCIO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva la lettera *e*) dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nella formulazione di cui già è stata data lettura è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla lettera *f*), diventata lettera *g*), dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547: « *g*) da due Consiglieri di Stato; ».

A questa lettera il senatore Ferrari ha proposto che il numero dei Consiglieri di Stato da due sia ridotto ad uno.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche a questo proposito vorrei pregare il senatore Ferrari di non insistere. La ragione della presenza, nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., di due Consiglieri di Stato — la quale costituisce una vecchia tradizione che non ha dato mai luogo ad inconvenienti — dipende anche dal fatto, come gli onorevoli senatori potranno rilevare dall'articolo 23 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, appunto per la sua caratteristica di autonomia, è obbligata e ricorre al parere del Consiglio di Stato in alcuni determinati limiti. In calce all'articolo 23 vi è poi un comma che dice: « In ogni altro caso il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ». È per questa ragione che si rende necessaria nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. la presenza di due Consiglieri di Stato, cioè per sopperire, diremo così, a questa sottrazione, in un certo senso, di competenza del Consiglio di Stato e per avere, quindi, la garanzia, attraverso la presenza dei due Consiglieri di Stato, che le cose scabbene indirettamente siano pur sempre vagliate dal Consiglio di Stato. Il fatto poi che i Consiglieri di Stato siano due in seno al Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. costituisce anche un vantaggio di ordine pratico. Difatti, essendo due i Consiglieri di Stato in seno al Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., si può avere sempre assicurata la presenza di almeno uno di essi.

VARALDO. A sostegno delle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, faccio presente che l'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

29^a RIUNIONE (15 novembre 1950)

slativo 17 aprile 1948, n. 547, stabilisce che per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno uno dei Consiglieri di Stato. Pertanto è evidente che chiamando due Consiglieri di Stato a partecipare al Consiglio di amministrazione c'è maggiore probabilità della presenza di uno di essi, presenza che d'altra parte è necessaria, come ho già rilevato, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione stesso.

ASQUINI, *relatore*. Dichiaro di essere d'accordo sul principio, già sostenuto da altri colleghi, cioè, di ridurre la partecipazione, in seno al Consiglio di amministrazione, dei funzio-

nari statali, per aumentare, invece, quella dei rappresentanti privati, sempre però che non ostino ragioni di carattere pratico, come può essere, ad esempio, quella citata a proposito della presenza dei due Consiglieri di Stato.

FERRARI. Dichiaro di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, se la Commissione è d'accordo, sarei del parere di rinviare il seguito della discussione ad una prossima riunione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 12,30.